

Mercato elettronico e assolvimento degli obblighi di bollo

Codice di comportamento e appalti pubblici: le clausole da inserire nella modulistica

di **Salvio Biancardi**

Come tutti ricorderanno, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di pronunciarsi più volte sull'assolvimento dell'imposta di bollo per le procedure svolte sul mercato elettronico.

Le indicazioni dell'Agenzia, invero, non risultano pienamente compatibili con quella che dovrebbe essere una procedura di acquisto improntata sull'utilizzo di documenti elettronici, e c'è chi ha, giustamente, affermato (1) che quanto prospettato dall'Agenzia costituisca una soluzione di stampo medioevale, certamente non in linea con l'obiettivo perseguito dal legislatore (e attuato nel Mercato elettronico) di dematerializzare i documenti. In effetti, è opportuno precisare che, sul Mepa, anche il "Documento di stipula" risulta ormai un atto virtuale. Col presente scritto ci si propone la finalità di fornire una soluzione operativa per l'assolvimento di detto adempimento, con particolare attenzione alle gare che si svolgono sul MePA, ma offrendo anche una panoramica per quanto concerne le tradizionali procedure cartacee. A tal fine si proporrà, di seguito un percorso procedimentale ed una serie di clausole da inserire nella modulistica al fine di assolvere al meglio a detti adempimenti.

Sotto altro profilo, anche il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ha imposto dei vincoli alle pubbliche amministrazioni, prevedendo l'estensione e l'applicazione, ove compatibile, anche agli appaltatori (e relativi dipendenti) delle regole di condotta improntate al rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, e buona condotta.

Anche per quanto attiene a tali incombenze, si rende necessaria una revisione della documentazione concernente il procedimento d'appalto e a tal fine verranno proposte soluzioni interpretative e clausole da inserire nella modulistica per la gestione degli appalti.

1. Attuazione degli adempimenti in materia di bollo

Come richiamato in premessa, l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 rispondendo ad un interpellato in materia di imposta di bollo ha precisato quanto segue:

- a) l'art. 328 del d.P.R. 207/2010, prevede espressamente che per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia su piattaforma MePA. "Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio di documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante".

(1) Cfr. P. OLIVERI in "Appalti e contratti", 17.12.2013.

L'Agenzia delle entrate ha quindi affermato che "Il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata".

Oltre a quanto sopra considerato dall'Agenzia delle entrate va evidenziato che l'art. 334, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 relativo allo svolgimento della procedura di cottimo fiduciario stabilisce che "il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito";

- b) il "documento di stipula" formato dalla piattaforma Me.PA., a parere dell'Agenzia delle entrate, contiene tutti i dati essenziali del contratto e deve essere assoggettato ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 (cioè ad euro 16 da calcolare ed applicare ogni quattro pagine o cento righe del contratto ed allegati).

L'imposta di bollo va addebitata al soggetto che presenta l'offerta (fornitore), tenendo comunque conto che ai sensi dell'art. 53 delle regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione "il soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'imposta di bollo".

Si precisa che la risoluzione dell'Agenzia delle entrate, sopra citata, ha fatto seguito ai pareri prot. nn. 954-80656/2012 del 21.6.2012 e del 19.6.2013, in risposta alle istanze di interpello formulate da Consip S.p.A., in materia di assolvimento dell'imposta di bollo, con riferimento alla Richiesta di Offerta e all'Ordine Diretto d'acquisto effettuati sul mercato elettronico della p.a. In sintesi, l'Agenzia delle entrate ha affermato che:

- il documento di accettazione firmato dal p.o. contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione, ecc. e, pertanto tale documento di

accettazione dell'offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 642 del 1972;

- le offerte presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione;

- le disposizioni di cui all'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano anche alle scritture private redatte per concludere contratti attraverso la procedura denominata "Ordine Diretto";

- ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario. Pertanto, nel caso in cui il punto ordinante sia un'amministrazione dello Stato, l'imposta di bollo è a carico esclusivamente dei fornitori;

- l'imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno del MePA può essere assolta con le modalità previste dall'art. 15 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate che rilascia apposito contrassegno. In alternativa alle modalità di cui all'art. 15 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n. 36 del 2006⁽²⁾.

Per completezza, si evidenzia, infine, che l'art. 139, d.P.R. n. 207/2010, (rubricato "Spese di contratto, di registro e accessorie a carico dell'affidatario") dispone che "Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto".

(2) Consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Quanto sopra è coerente con le condizioni generali allegare ai bandi MePA, che prevedono che "il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del Contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore".

In sintesi, da quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 e nei pareri prot. 954-80656/2012 del 21.6.2012 e del 19.6.2013, si possono effettuare una serie di considerazioni:

- a) gli acquisti di beni e servizi effettuati mediante RDO sul MePA generano sulla piattaforma una scrittura privata denominata "Documento di stipula" la quale è soggetta all'assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) gli acquisti di beni e servizi effettuati mediante ODA sul MePA pur non generando sulla piattaforma un "documento di stipula" (al pari di una RDO), comportano l'assoggettamento all'imposta di bollo;
- c) la presentazione dell'offerta sul MePA, da parte della ditta concorrente, non è soggetta ad imposta di bollo.

Passiamo ora ad esaminare la concreta procedura da porre in essere per assolvere agli adempimenti in materia di imposta di bollo, con riferimento alle varie tipologie di acquisti (quindi non solo quelli effettuati mediante Mercato elettronico).

a) Bollo nel caso di utilizzo del MePA: RDO e ODA

Per le RDO si suggerisce di evidenziare alle imprese concorrenti invitate a presentare offerta, già nella lettera d'invito, che in caso di aggiudicazione si renderà necessario l'assolvimento dell'imposta di bollo. Anche se le circolari dell'Agenzia delle entrate e le regole Mepa dovrebbero essere note a tutti, si ritiene che l'adempimento sopra descritto risponda ad un agire trasparente della stazione appaltante e permetta, conseguentemente, all'impresa di valutare la remuneratività dell'appalto, consentendole di formulare in modo ponderato la propria offerta.

La lettera d'invito potrebbe, pertanto, informare che il concorrente aggiudicatario dovrà versare, l'importo di euro 16,00 ogni 4 facciate/100 righe, mediante bonifico alla tesoreria comunale (si veda la formula proposta di seguito).

Naturalmente, si pone anche il problema di come garantire il citato assolvimento dell'obbligo. A tal fine, aggiudicato l'appalto, il funzionario addetto all'ufficio, prima della sottoscrizione del documento di stipula, dovrebbe quantificare l'esatto ammontare delle spese di bollo e dovrebbe comunicarlo all'impresa. Detto adempimento potrebbe essere assolto mediante l'inserimento della citata informazione nella medesima lettera (comunicazione di aggiudicazione ex art. 79 del codice dei contratti) con la quale la stazione appaltante comunica all'impresa l'avvenuta aggiudicazione e magari la invita ad ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 (si veda il modello illustrato di seguito). Nella medesima lettera l'aggiudicatario potrebbe essere invitato a trasmettere alla stazione appaltante la copia della ricevuta che attesta l'avvenuto versamento alla tesoreria comunale (insieme alle informazioni concernenti la tracciabilità: conto dedicato, soggetti che possono operare sul medesimo e codici fiscali dei medesimi soggetti).

Come si può intuire, le proposte modalità operative relative all'assolvimento dell'imposta di bollo, sono inserite all'interno di documenti e adempimenti procedurali (lettera d'invito, comunicazione di aggiudicazione, adempimenti tracciabilità, ecc.) preesistenti, con la specifica finalità di non gravare le stazioni appaltanti di incombenze burocratiche documentali (già numerose) ulteriori. Pertanto, l'integrazione dei documenti già in uso, potrebbe rivelarsi una giusta strategia per evitare (ove possibile) il proliferare di atti amministrativi e corrispondenza varia al fine di assolvere ai nuovi obblighi.

Sarebbe opportuno, infine, che il documento di stipula della RDO venga sottoscritto solo dopo il ricevimento dell'attestazione di avvenuto versamento, da parte dell'impresa aggiudicataria, dell'importo corrispondente all'imposta dovuta.

Infine, la stazione appaltante, mediante apposito ufficio designato (come ad es. l'ufficio contratti), dovrà, poi provvedere al versamento degli importi riscossi all'Agenzia delle entrate.

Per le ODA, il bollo si applica con riferimento all'ordine di fornitura/servizio. Dopo l'invio dell'ordine di fornitura/servizio, anche in questo caso, si suggerisce di chiedere al fornitore il pagamento dell'imposta di bollo (con la medesima lettera, ex art. 79 del codice,

di cui si è detto sopra, della quale è di seguito allegato apposito modello). Quindi, la richiesta e le specifiche modalità di pagamento potrebbero essere comunicate con le medesime modalità sopra specificate ed allo stesso modo il fornitore potrebbe essere invitato a trasmettere l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta.

b) Bollo nel caso di scambio di corrispondenza commerciale (procedure cartacee in economia)

Nel caso di contratti conclusi attraverso lo scambio di corrispondenza commerciale (procedure cartacee tradizionali) ove vi sia una richiesta di preventivo/offerta sottoscritta dal dirigente competente, alla quale segua l'offerta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa commerciale, per importi inferiori ad euro 40.000 (o altro diverso importo stabilito dal regolamento interno dell'ente interessato), i contratti così conclusi sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso.

Si rammenta infatti che l'art. 22 dell'Allegato A (Parte II) del d.P.R. 642/1972 precisa che gli atti indicati nell'art. 2 della Tariffa-Allegato A (Parte I) dello stesso d.P.R., se predisposti sotto forma di corrispondenza commerciale, anche se contengono clausole relative alle condizioni generali del contratto (art. 1341 c.c.) sono soggetti ad imposta di bollo ma solo in caso d'uso.

Affinché detti contratti siano effettivamente esonerati dagli obblighi di assolvimento del bollo, è necessario che non siano stati predisposti con l'apposizione della sottoscrizione di entrambe le parti contraenti sul medesimo documento, ma mediante scambio di corrispondenza commerciale, ovvero, il soggetto venditore o prestatore deve disporre di un esemplare di detto documento con la sola firma dell'acquirente, mentre quest'ultimo deve conservare la documentazione commerciale con la sola sottoscrizione del venditore di beni o prestatore dei servizi (si veda a tale proposito la risoluzione dell'Amministrazione Finanziaria RM 451384 del 28.6.1988).

Si ribadisce, infine che la disciplina e le considerazioni sopra svolte hanno ad oggetto esclusivamente contratti conclusi con ditte commerciali, ovverosia, ai sensi dell'art. 2195 del c.c. con imprese, iscritte nel registro delle imprese, le quali svolgono:

a) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (art. 2135 c.c.);

- b) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- c) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (art. 1678 c.c.);
- d) un'attività bancaria (art. 1834 c.c.) o assicurativa (art. 1882 e 1883 c.c.);
- e) altre attività ausiliarie delle precedenti (art. 1754 c.c.).

Da quanto sopra esposto discende che non sia possibile la conclusione di scambio di corrispondenza commerciale in caso di contratti stipulati con associazioni di volontariato, di promozione sociale, imprese agricole, poiché non rientrano nella nozione di imprese commerciali di cui all'art. 2195 del c.c.

c) Bollo nel caso di scritture private (gare cartacee in economia)

Per i contratti conclusi mediante scrittura privata, nell'ambito delle procedure cartacee tradizionali, valgono (in quanto compatibili) le considerazioni svolte in precedenza per le gare svolte sul Me.PA. Si rinvia, pertanto a quanto già evidenziato.

Occorre tuttavia puntualizzare che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2 della tariffa, parte prima, allegato A al d.P.R. 26 aprile 1972, n. 642, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti.

Va pertanto sottolineato che l'esenzione dall'imposta di bollo, espressamente prevista in alcuni casi di legge, costituisce l'eccezione rispetto al principio della doverosità e che tale esenzione va esplicitata con l'esatto riferimento normativo, come ad esempio "esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della tabella, allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972", con riferimento ai contratti stipulati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

d) Bollo in caso di adesione a convenzioni Consip

In caso di adesione alle Convenzioni Consip, il contratto viene stipulato direttamente dalla medesima con l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, pertanto quando un'amministrazione aderisca ad una convenzione non vi è alcuna imposta di bollo da assolvere.

e) La modulistica da utilizzare per assolvere all'imposta di bollo

Vediamo ora, da un punto di vista applicativo, come debba essere integrata la documentazione inerente

la procedura d'appalto. Le integrazioni interessano, principalmente, la lettera d'invito e la comunicazione di aggiudicazione *ex* articolo 79 del codice dei contratti.

• Lettera d'invito (stralcio clausola da inserire)

BOLLO

Il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo (attualmente 16 euro ogni 4 facciate/100 righe) che dovrà essere corrisposta **dal contraente aggiudicatario**. L'importo esatto verrà calcolato e comunicato alla ditta aggiudicataria, la quale dovrà provvedere al relativo versamento nelle casse del Comune. Sarà cura della scrivente Amministrazione provvedere a riversare l'imposta all'Agenzia delle entrate.

La corresponsione all'Amministrazione scrivente dovrà essere effettuata con le seguenti modalità: specificando la causale mediante operazione su Agenzia n. - Ente Comune di c.c. se eseguita presso gli sportelli della banca oppure mediante bonifico a favore del c/c bancario intestato a Comune di c/o - banca - Agenzia di piazza/via - codice IBAN

• Comunicazione, ai sensi dell'art. 79 del codice dei contratti, di avvenuta aggiudicazione dell'appalto (RDO)

Spett. Ditta.....

OGGETTO: gara n. relativa a C.I.G.: C.U.P.:

Ai sensi dell'art. 79 del codice dei contratti, si comunica che, con determinazione dirigenziale n. del, allegata in copia, il servizio/la fornitura/il lavoro in oggetto è stato a Voi aggiudicato e sono in corso gli accertamenti previsti dal codice dei contratti volti ad appurare il possesso dei requisiti generali.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010 riguardante l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si chiede di comunicare entro 7 giorni dal ricevimento della presente, via fax, a firma del legale rappresentante (con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento), il numero del conto dedicato al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

A tal fine si prega di compilare l'allegata autocertificazione.

Si fa presente che il Comune di non potrà procedere ad effettuare alcun pagamento senza i dati sopra citati.

Si puntualizza, come evidenziato nella lettera d'invito, che il documento di stipula generato dal Mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo, pertanto dovrà essere versato l'importo di euro alla scrivente Amministrazione, la quale provvederà agli adempimenti successivi presso l'Agenzia delle entrate.

La corresponsione dovrà essere effettuata con le seguenti modalità: specificando la causale "....." mediante operazione su Agenzia n. - Ente Comune di c.c. se eseguita presso gli sportelli della banca oppure mediante bonifico a favore del c/c bancario intestato a Comune di c/o - banca - Agenzia di piazza/via - codice

Entro 7 giorni la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere (unitamente alle informazioni concernenti la tracciabilità, sopra specificate), copia della ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo summenzionato.

Non sarà possibile procedere alla sottoscrizione del documento di stipula e all'emissione dell'ordine di fornitura senza che sia pervenuta la citata attestazione di pagamento dell'imposta di bollo.

Si comunica, infine, che presso l'indirizzo url è reperibile copia del "codice di comportamento dei dipendenti del Comune di" approvato con deliberazione della giunta comunale n. del, ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato d.P.R.

Distinti saluti.

Data.....

Il dirigente

• **Comunicazione, ai sensi dell'art. 79 del codice dei contratti, di avvenuta aggiudicazione dell'appalto (ODA)**

OGGETTO: affidamento C.I.G.: C.U.P.:

Spett. Ditta.....

Si comunica che, con determinazione dirigenziale n. del, allegata in copia, il servizio/la fornitura/il lavoro in oggetto è stato a Voi affidato.

Inoltre, è stato già trasmesso ODA n.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010 riguardante l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si chiede di comunicare, entro 7 giorni dal ricevimento della presente, via fax, a firma del legale rappresentante (con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento), il numero del conto dedicato al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

A tal fine si prega di compilare l'allegata autocertificazione.

Si fa presente che il Comune di non potrà procedere ad effettuare alcun pagamento senza i dati sopra citati.

Si puntualizza che l'ODA effettuato sul Mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo, pertanto dovrà essere versato l'importo di euro..... alla scrivente Amministrazione, la quale provvederà agli adempimenti successivi presso l'Agenzia delle entrate.

La corresponsione dovrà essere effettuata con le seguenti modalità: specificando la causale "....." mediante operazione su Agenzia n. - Ente Comune di c.c. se eseguita presso gli sportelli della banca oppure mediante bonifico a favore del c/c bancario intestato a Comune di c/o - banca..... - Agenzia di piazza/via - codice

Entro 7 giorni la ditta affidataria dell'ODA dovrà trasmettere (unitamente alle informazioni concernenti la tracciabilità, sopra specificate), copia della ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo summenzionato.

Non sarà possibile procedere ai successivi adempimenti concernenti l'affidamento in essere senza che sia pervenuta la citata attestazione di pagamento dell'imposta di bollo.

Si comunica, infine, che presso l'indirizzo url è reperibile copia del "codice di comportamento dei dipendenti del Comune di" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del, ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato d.P.R.

Distinti saluti.

Data.....

Il dirigente

2. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici alle imprese affidatarie degli appalti

Come evidenziato in premessa anche l'approvazione del codice di condotta dei dipendenti pubblici ha imposto l'adeguamento della modulistica utilizzata per il procedimento di affidamento dei pubblici appalti.

Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici sono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore della stazione appaltante. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite

disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal citato d.P.R.

Inoltre, la stazione appaltante è anche tenuta, in forza del d.P.R. citato, ad approvare, sulla base delle indicazioni in esso contenute, un proprio Regolamento recante il codice di comportamento. Infatti, l'art. 1, comma 2 del sopra citato d.P.R. dispone che le previsioni in esso contenute devono essere integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

I collaboratori dell'impresa appaltatrice sono, dunque, tenuti a rispettare anche lo specifico "codice di comportamento" adottato dall'amministrazione appaltante, al quale, in caso di violazione, sono collegate le medesime conseguenze sanzionatorie incombenti sul contratto stipulato. La stazione appaltante, conseguentemente,

deve consegnare all'operatore economico copia del citato regolamento interno concernente il codice di comportamento (non è necessario invece la consegna del d.P.R. 62/2013, perché legge dello Stato e come tale facilmente reperibile in G.U.).

Si precisa che la consegna del regolamento interno recante il codice di comportamento, al fornitore aggiudicatario dell'appalto, può comodamente avvenire mediante indicazione dell'indirizzo url del sito del

comune in cui il menzionato è pubblicato (si vedano, a tale proposito, i modelli, precedentemente illustrati, concernenti la "Comunicazione, ai sensi dell'art. 79 del codice dei contratti, di avvenuta aggiudicazione dell'appalto").

Per l'applicazione dell'adempimento inerente il codice di comportamento, si rinvia ai modelli sotto riportati: "Determinazione di aggiudicazione", "Foglio patti e condizioni".

• **Determina di aggiudicazione**

Nella parte narrativa:

Visti:

.....
.....

- l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del

Nel dispositivo:

.....
.....

- di disporre la consegna, al prestatore affidatario dell'appalto, dell'indirizzo url del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.;

• **Foglio patti e condizioni (stralcio articolo da inserire)**

Art.

(Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. del ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del comune di

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

Con apposita comunicazione trasmessa all'impresa affidataria dell'appalto viene fornita indicazione dell'indirizzo url del sito del Comune in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".